



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico

Via del Porto n° 14-Tel: 0547/80028 Fax 0547/83958
e-mail uccesenatico@mit.gov.it — www.guardiacostiera.it/cesenatico

ORDINANZA N. 23/2019

Il sottoscritto, Tenente di Vascello (CP) Roberta Di Donna, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Cesenatico

VISTO l'articolo 201 del Regolamento di Sicurezza di cui al D.P.R. 08/11/1991 n° 435 afferente la composizione e forza minima dell'equipaggio;

VISTI gli artt. 164, 317 e 1221 del Codice della Navigazione - per cui un'unità che intraprende la navigazione deve essere convenientemente armata ed equipaggiata per l'impiego a cui è destinata - e gli artt. 260, 263 e 426 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTE le Ordinanze nn° 10/2014 ed 11/2014 emanate in data 1 1.04.2014 dall'Ufficio Circondariale marittimo di Cesenatico afferenti la disciplina del servizio di traghettamento alla luce degli orari formalizzati dalle società armatrici;

VISTE le misure di sicurezza (posizionamento idonea passerella di collegamento tra piano della banchina e piano di calpestio del traghetto portuale, delimitazione area di instradamento passeggeri, sistema di apertura automatica portellino di accesso, impiego segnalamenti notturni come da Colreg 1972, illuminazione punti di sbarco/imbarco passeggeri) implementate dalle unità navali in argomento;

SENTITI i rappresentanti di categoria interessati - come da verbale di riunione tenutasi in data 29.05.2019;

CONSIDERATA l'opportunità di rideterminare ed armonizzare, nel rispetto dei criteri di sicurezza applicabili in ambito portuale, la composizione minima dei componenti di equipaggio dei traghetti portuali (galleggianti T.P.) facenti base ed operanti nel porto di Cesenatico affinché il personale di bordo sia numericamente sufficiente e qualitativamente idoneo ad assolvere i servizi di bordo secondo le vigenti prescrizioni e norme

ORDINA

Articolo 1

Le tabelle minime di armamento dei traghetti portuali (galleggianti T.P.) iscritti nei Registri Navi Minori e Galleggianti dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico e facenti base nel Porto di Cesenatico, in assenza di contratti di lavoro che prevedano tabelle differenti/superiori, vengono così stabilite:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1 . Fino a 25 passeggeri: | n° 1 Comandante |
| 2. Oltre 25 e fino a 50 passeggeri: | n° 1 Comandante - n° 1 Mozzo |

Per unità con portata superiore a numero 50 passeggeri:

- n° 1 persona d'equipaggio per ogni 25 passeggeri o frazione.

Resta inteso che, in relazione alla modulazione oraria giornaliera, dovranno trovare puntuale e rigorosa applicazione le prescrizioni di cui al D.Lgs. 271/99 recante ('Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485", come modificato dal D.Lgs. 27.05.2005 n. 108 (art.3), in particolare, i dettami previsti all'articolo 11 "Orario di lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca" co.3 che prevede "Fatte salve le disposizioni presenti nei contratti collettivi nazionali di categoria, la durata dell'orario di lavoro del lavoratore marittimo, a bordo delle navi mercantili e delle navi da pesca, è stabilita in otto ore giornaliere, con un giorno di riposo a settimana... i limiti dell'orario di lavoro e di quello di riposo a bordo delle navi sono così stabiliti: a) il numero massimo di ore di lavoro a bordo non deve superare: 14 ore in un periodo di 24 ore omissis...b) il numero minimo delle ore di riposo non è inferiore a 10 ore in un periodo di 24 ore...."

Per durata di lavoro a bordo, si intende il tempo durante il quale un lavoratore marittimo è tenuto ad effettuare l'attività lavorativa connessa all'esercizio della navigazione mentre per ore di riposo si intende il tempo non compreso nella durata del lavoro da cui sono scorporate le interruzioni di breve durata.

Per quanto sopra, quindi, in relazione alle peculiarità operative strettamente discendenti dagli aspetti specifici contenuti nei provvedimenti in premessa richiamati e, nello specifico, in riferimento ai periodi in cui il servizio dei traghetti portuali ecceda le 14 ore giornaliere di lavoro a bordo, gli armatori dovranno provvedere ad integrare (imbarco in sovrannumero) la tabella minima di armento con un numero adeguato di marittimi al fine di garantire l'esercizio in sicurezza dell'unità.

Articolo 2

All'unità navale il cui equipaggio non sia composto in totale e piena conformità alle prescrizioni di cui al precedente articolo, non verranno concesse le spedizioni.

Articolo 3

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'articolo 1221 del Codice della Navigazione.

Articolo 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di far osservare le responsabilità del Comandante dell'unità navale ad iniziare le operazioni di trasporto in condizioni di sicurezza evitando ovvero sospendendo le stesse nel caso in cui lo specchio acqueo prospiciente risulti non sufficientemente libero o vi siano ostacoli galleggianti e/o quant'altro possa compromettere la sicurezza delle operazioni.

Articolo 5

La presente Ordinanza entra in vigore a far data dal giorno 01 luglio 2019 ed abroga e sostituisce ogni altra disposizione antecedente di pari argomento. Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo di questo Ufficio e ne sarà data ampia diffusione mediante l'inserimento alla pagina "ordinanze" del sito web www.cesenatico.guardiacostiera.it e l'estensione agli organi di informazione.

Cesenatico, lì 15.06.2019

Tav. (C

L. COMANDANTE
CP/ Roberta DI DONNA
